Determinazione n. 69/2004

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 29 ottobre 2004;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

visti i bilanci di esercizio consolidati dell'ENEL Spa, relativi agli esercizi finanziari 2002 e 2003, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente dottor Ignazio De Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della predetta Società per gli esercizi 2002 e 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei bilanci di esercizio – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci per gli esercizi 2002 e 2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'ENEL Spa, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società stessa per gli esercizi 2002 e 2003.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Ignazio De Marco — *f.to* Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELL'*ENEL S.P.A.* PER GLI ESERCIZI 2002 E 2003

SOMMARIO

Premessa. – 1. Provvedimenti legislativi. – 2. Vicende significative. – *2.1* Approvazione del nuovo Statuto. – *2.2* Ulteriore collocamento di quote del pacchetto azionario. – *2.3* Vicenda «Enelpower». – *2.4* «Brown-out» e «Black-out». – *2.5* Completamento del processo di attuazione del d.lgs. 16.3.1999 n. 79 (c.d. «decreto Bersani») di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. – *2.5.1* La cessione delle imprese di generazione («Gen. Co.»). – *2.5.2* La cessione delle reti di distribuzione nelle aree urbane. – *2.5.3* La concessione di distribuzione. – *2.6* Borsa elettrica. – *2.7* L'operazione IPO di T.e.r.n.a. – *2.8* Altre vicende. – 3. Evoluzione delle strategie e della struttura del Gruppo Enel. – *3.1* Premessa. – *3.2* Le società italiane nei vari settori di attività. – *3.3* Le società estere nei vari settori di attività. – *3.4* Notazioni. – 4. Le risorse umane. – 5. Il nuovo modello organizzativo del Gruppo Enel. – 6. La nuova struttura organizzativa della *Corporate*. – 7. Il sistema di *Corporate Governance*. – 8. Le attività del Gruppo Enel. – *8.1* Elementi di contesto e dati relativi al mercato dell'energia elettrica. – *8.2* Le tariffe elettriche. Il problema degli «stranded cost». – *8.3* Gli investimenti. – 9. L'andamento di gestione nelle diverse aree di attività. – 10. Riepilogo dei risultati delle società del Gruppo Enel. – 11. Risultati economico-finanziari del Gruppo Enel nel 2002 e 2003. – *11.1* Forma e struttura del bilancio consolidato. – *11.2* Notizie generali. – *11.3* Lo stato patrimoniale consolidato. – *11.4* Il conto economico consolidato. – *11.5* Dati riclassificati. – *11.5.1* Gestione economica. – *11.5.2* Gestione patrimoniale. – *11.5.3* Gestione finanziaria. – 12. Risultati economico finanziari di Enel Spa nel 2002 e nel 2003. – *12.1* Il bilancio d'esercizio. – *12.2.1* Notazioni generali. – *12.2.2* Lo stato patrimoniale. – *12.2.3* Il conto economico – 13. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

PREMESSA.

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito - in base all'art 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259 - sulla gestione sia dell'*ENEL S.p.A.* che del *GRUPPO ENEL*, per gli esercizi **2002 e 2003** [1], ed espone, altresì, i principali fatti di gestione intervenuti sino a data corrente.

L'*ENEL S.p.A.* ha per oggetto "*l'assunzione e la gestione di partecipazioni ed interessenze in società ed imprese italiane o straniere, nonché lo svolgimento, nei confronti delle società ed imprese controllate, di funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento sia dell'assetto industriale che delle attività dalle stesse esercitate*" (art. 4.1 del nuovo [2] Statuto) e ha la missione - come si legge nell'aggiornato codice etico – "*di essere il più efficiente produttore e distributore di elettricità e gas, orientato al mercato e alla qualità del servizio, con l'obiettivo di creare valore per gli azionisti, di soddisfare i clienti e di valorizzare tutte le persone che vi lavorano*".

La durata è rimasta stabilita al 31 dicembre 2100, fatte salve le eventuali proroghe.

1 – PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI.

Dei numerosi interventi del legislatore nel settore elettrico e del gas, ovvero dell'energia in genere, si ritiene di evidenziare:

A) legge 28 ottobre 2002, n. 238 (di conversione del d.l. 4 settembre 2002 n. 193 "*misure urgenti in materia di servizi pubblici*") che, tra l'altro, ha previsto il congelamento delle tariffe dei servizi pubblici fino al 30 novembre 2002 annullando, in tal modo, gli effetti della delibera dell'Autorità n. 161/02 del 28 agosto 2002. I minori ricavi per l'*ENEL*, determinati dal mancato adeguamento, sono stati di circa 46 milioni di euro [3];

B) legge 22 novembre 2002, n. 265 (di conversione del d.l. 24 settembre 2002, n. 209 "*disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, ecc.*") che ha introdotto, sopra tutto, modifiche al vigente sistema impositivo delle società di capitali, tra cui: *1)* la limitata portata applicativa della "*dual income tax*" (DIT) sul meccanismo di calcolo della quota di reddito di impresa assoggettabile ad aliquota agevolata, ridimensionandone la portata, con modesto effetto economico e finanziario sulle società del *Gruppo* che - tranne gli accantonamenti alla "riserva per ammortamenti anticipati"- non hanno generalmente avuto rilevanti incrementi di patrimonio netto; *2)* una limitata deducibilità fiscale delle minusvalenze su partecipazioni;

[1] L'ultimo referto, concernente gli esercizi 2000 e 2001, è pubblicato in: Atti parlamentari - Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Doc. XV, n. 104. Fu portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 22 ottobre 2002.

[2] V. il successivo paragrafo 2.1.

[3] *Cfr.* "Relazione al bilancio consolidato 2002", pag. 45.

C) legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("finanziaria 2003"), specie per le disposizioni in tema di *sanatorie fiscali*. Il Consiglio di Amministrazione dell'*Enel S.p.A.* - non potendo escludere aprioristicamente l'insorgere di eventuali futuri contenziosi circa gli adempimenti fiscali - ha lasciato alla valutazione delle Società del Gruppo di scegliere tra la: *1)* definizione automatica di tutti gli esercizi pregressi (c.d. "condono tombale"); *2)* dichiarazione integrativa semplice, riguardante anche un singolo periodo di imposta e una sola imposta, ferme restando le singole responsabilità in merito alle specifiche decisioni operative da adottare.

In materia, la Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei conti aveva comunicato di ritenere "*non applicabile all'Enel S.p.A. il 5° comma dell' art. 24 della legge n. 289 del 2002*" il contenuto della propria determinazione n. 9/2003 concernente l'obbligo delle "amministrazioni aggiudicatrici" di trasmettere alla Corte dei conti, per ogni acquisizione di beni e servizi a trattativa privata superiori all'importo di euro 50 mila, l'atto con il quale è stato deciso il ricorso alla trattativa privata, con l'indicazione di sufficienti elementi riguardanti tanto le caratteristiche di eccezionalità quanto le motivazioni della scelta negoziale. Preso atto di ciò, l'*Enel* ha rinunciato al ricorso a suo tempo proposto avverso la citata determinazione;

D) decreti legislativi 17 gennaio 2003, nn. 5 e 6 (in tema di *riforma del diritto societario*) e successivo **d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37** (anche di coordinamento col "decreto Draghi") che - oltre ad alcuni specifici adempimenti societari [4] - hanno comportato, tra l'altro, la valutazione dei modelli alternativi di "*governance*" utilizzabili nelle società per azioni nonché la deliberazione dei nuovi statuti adeguati alle innovative disposizioni circa la trasformazione di alcune S.p.A. in S.r.l. con modifiche della denominazione, della sede e dell'oggetto sociale [5];

E) legge 8 aprile 2003, n. 83 (di conversione del d.l. 18 febbraio 2003, n. 25 in materia di *oneri generali del sistema elettrico*) che chiarisce il meccanismo di calcolo degli "*stranded cost*" e la loro trasferibilità alle "Gen.co", dispone il mantenimento in servizio di alcuni impianti (4.000 MW) essenziali ai fini della sicurezza del sistema elettrico e non ancora ambientalizzati, integra la normativa del c.d. decreto "sblocca centrali" (dando priorità, ai fini della procedura di V.I.A., agli interventi di modifica e riconversione di centrali esistenti ed alle nuove centrali realizzate su siti preesistenti). In particolare, per quanto concerne gli oneri di sistema, prevede:

- l'abolizione della c.d. "penale idroelettrica", dal 1° gennaio 2002, e il conseguente rimborso, nello stesso anno, della penale versata dal Gruppo;
- la definizione dei meccanismi di calcolo degli "*stranded cost*" riferiti sia agli impianti sia al gas nigeriano la cui complessa vicenda aveva portato, dopo l'avvio di un arbitrato internazionale, ad un accordo transattivo;

[4] In particolare: soggezione delle società controllate all'attività di direzione e coordinamento della *Capogruppo*; appartenenza dell'intero capitale di talune delle società controllate ad un unico socio; insussistenza di interessi degli amministratori, nel caso di operazioni infragruppo.

[5] Le modifiche allo "statuto tipo" adottato dalle società per azioni del gruppo sono state apportate nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'*Enel S.p.A.* del 27 gennaio 2004.

F) legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di conversione del d.l. 29 agosto 2003, n. 239 "*disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale, ecc.*") in cui – oltre a mettere a disposizione del Ministro delle Attività produttive nonché del Ministro dell'Ambiente taluni strumenti di intervento per prevenire possibili situazioni di emergenza nel settore elettrico [6] - sono stati introdotti criteri di calcolo che, dal 2004, dovrebbero consentire all'*ENEL* di ridurre del *50%* l'importo da versare per sovracanoni di pompaggio [7]; per i sovracanoni relativi al periodo 1999-2003, a causa delle difficoltà interpretative delle precedenti disposizioni, *Enel Produzione* ha costituito uno specifico "fondo rischi" nell'intento di addivenire alle relative liquidazioni verso i beneficiari, mediante accordi transattivi.

La succitata legge prevede, inoltre, l'integrazione tra la proprietà e la gestione della Rete nazionale di trasmissione [8] e dispone che, dal 1° luglio 2007, nessun soggetto possa avere una partecipazione nella società di trasmissione superiore al limite massimo del *20%* in analogia a quanto avviene in altri Paesi d'Europa (es. Gran Bretagna, Svezia e Spagna). In relazione a quanto sopra, l'*Enel S.p.A.* ha avviato la dismissione di una quota di partecipazione in *T.E.R.NA.*, pari a circa il *50%* del capitale, mediante l'operazione di IPO volta ad attribuire valore alle azioni di tale società (v. *retro* par. 2.7);

G) legge 24 dicembre 2003, n. 350 ("finanziaria 2004") che - riaprendo i termini della fattispecie già regolata dalla "Finanziaria 2001" - ha consentito, tra l'altro, di rivalutare, nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2003, i valori dei beni d'impresa iscritti nelle situazioni patrimoniali iniziali dello stesso esercizio [9]. Le società del Gruppo interessate alla rivalutazione sono: *Enel Produzione, Enel Green Power, Enel Distribuzione, Camuzzi, Enel Distribuzione Gas, GE.AD.* e *Dalmazia Trieste*;

H) legge 23 agosto 2004, n. 239 (c.d. "Marzano"), di riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto in materia di energia, circa gli obiettivi generali della politica energetica nonché le esigenze di sviluppo del settore ed il ruolo dell'AEEG. Nel recepire la Direttiva europea 2003/54/CE, la nuova normativa: definisce la riduzione delle soglie di

[6] Detti strumenti si concretizzano, in particolare, nella facoltà di deroghe, in caso di necessità, ai limiti di emissione in atmosfera e/o ai limiti di temperatura degli scarichi idrici per incrementare la potenza degli impianti. Sono, inoltre previsti : *a)* l'avvio entro tempi certi dei lavori di realizzazione degli impianti già autorizzati; *b)* le condizioni per la messa fuori servizio degli impianti; *c)* le competenze amministrative in materia di importazione di energia elettrica; *d)* la disciplina della contrattazione bilaterale; *e)* i sovracanoni di pompaggio ed i criteri di definizione delle nuove tariffe di trasmissione e di distribuzione.

[7] I sovracanoni di pompaggio sono erogati in favore dei comuni e dei consorzi imbriferi; si tratta di imposte introdotte dalla legge finanziaria 1999 (legge n. 136/ 1999) che aveva sollevato dubbi interpretativi circa il relativo calcolo (ad es. se la misura di detti sovracanoni fosse da riferire alla portata massima del bacino dell'impianto o alla quantità di energia effettivamente prodotta, ecc.).

[8] Il D.P.C.M., emanato in data 11 maggio 2004, ha disciplinato i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione elettrica nonché la gestione del soggetto risultante dall'unificazione, la disciplina dei diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.

[9] La rivalutazione può essere eseguita aumentando il costo storico dei beni ovvero riducendo il relativo fondo di ammortamento o, ancora, operando contemporaneamente nei due modi sopra indicati anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie. Sull'ammontare delle rivalutazioni effettuate è corrisposta un'imposta sostitutiva del *19%*, pagabile in tre rate (*50%* nel 2004 e *25%* sia nel 2005 sia nel 2006), senza interessi.

apertura del mercato elettrico fino alla completa liberalizzazione (1° luglio 2007) quando, anche per i privati sarà possibile scegliere i fornitori elettrici; semplifica le procedure di autorizzazione per la realizzazione delle infrastrutture energetiche, tra cui gli impianti di importazione del gas; offre incentivi ai Comuni che ospiteranno nuove centrali elettriche; consente la determinazione, da parte del Governo, di condizioni e vincoli ai quali dovranno conformarsi imprese ovvero enti degli Stati dell'Unione Europea partecipanti ai processi di concentrazione, laddove non sussistano adeguate garanzie di reciprocità.

Questa legge, giunta a conclusione dopo un lungo e travagliato *iter* parlamentare, dovrebbe consentire di impostare affidabili piani pluriennali di sviluppo e, con specifico riferimento all'*Enel*, confermare e stabilizzare il processo di privatizzazione.

Per completezza, si segnala che:

1. a seguito del **decreto 10 settembre 2003** del Ministro delle Attività Produttive, di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze [10], è stato effettuato - a cura della Cassa Conguaglio - il rimborso degli importi versati, dal 1° gennaio 2002, a titolo di "penale idroelettrica": *Enel Produzione* ed *Enel Green Power* hanno rilevato, nel terzo trimestre del 2003, un provento complessivo di euro 410 milioni pari all'onere che aveva gravato sul conto economico dell'esercizio 2002;
2. il **19 novembre 2003**, l'AEEG ha diffuso il documento di consultazione sulle **tariffe di distribuzione e di trasmissione** per il quadriennio 2004-2007. Le misure contemplate - che non accolgono talune richieste dell'*Enel S.p.A.* in tema di aggiornamento dei costi e del capitale investito netto (RAB), dinamica tariffaria, ecc. - appaiono destinate a comportare, a parità di volumi, un decremento dei ricavi tariffari [11];
3. con d. M. del 19 dicembre 2003, il Ministro delle Attività Produttive ha disposto che, dal 1° gennaio 2004, la titolarità della funzione di garante della fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati [12] - fino ad allora svolta, "pro tempore" dall'*Enel* - sia assunta dall' ACQUIRENTE UNICO **(AU)**; l'operatività del decreto stesso (che, tra l'altro, identifica le modalità di approvvigionamento: contratti bilaterali; contratti finanziari per differenza; energia di importazione; energia CIP/6; acquisti in borsa dell'energia) é stata, successivamente, subordinata all'avvio della Borsa elettrica. Con apposito contratto è stata ceduta all'Acquirente Unico l'energia elettrica di importazione ai costi previsti dai contratti pluriennali stipulati dall'*Enel* (prima del 19.2.1997) [13] con EDF e con ATEL per complessivi 14,4 TWh/anno [14]. Nel giugno 2004, per contenere l'effetto di eventuali

[10] In G.U. del 24 settembre 2003.
[11] Nella seduta del 27.11.2003,l'Amministratore Delegato ha evidenziato che "le misure in questione, seppure negative e penalizzanti per l'*Enel S.p.A.*, appaiono comunque destinate a comportare, a livello di EBITDA, effetti sicuramente più contenuti rispetto alla perdita subita dal titolo in borsa e per evidenziare che quindi la reazione dei mercati è stata sicuramente sproporzionata rispetto alla reale portata di tale documento".
[12] Si tratta di famiglie, esercizi commerciali ed attività artigiane che devono necessariamente sottoscrivere un contratto col distributore di zona.
[13] Data di entrata in vigore della Direttiva europea 96/92/CE di liberalizzazione del settore energia elettrica.
[14] TWh = un miliardo di KWh.

aumenti di prezzo delle bollette, l'AEEG ha disposto che l'Acquirente Unico possa acquistare "fuori borsa" una quota aggiuntiva a basso costo di circa 2 miliardi KWh da destinare all'uso del mercato "vincolato": l'*Enel* si é aggiudicati 12,5 TWh su complessivi 16 forniti dagli operatori;

4. i due **decreti M.A.P. in data 20 luglio 2004** (in G.U. n. 205 del 1 settembre 2004), in tema di efficienza e risparmio energetico, che stabiliscono obiettivi di riduzione dei consumi nei settori elettrici e del gas a carico delle imprese di distribuzione dando origine ad un mercato dei titoli di efficienza energetica (c.d. "certificati bianchi") di valore pari alla riduzione dei consumi certificati dall'AEEG;
5. con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto col Ministro delle Attività Produttive) in data 17 settembre 2004 è stato individuato il contenuto della clausola da inserire nello Statuto di *Enel S.p.A.* in tema di titolarità dei poteri speciali attribuiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
6. il c.d. "**pacchetto liberalizzazione**", approvato il 4 giugno 2003 dal Parlamento Europeo, concernente sopra tutto: la direttiva energia elettrica, la direttiva gas ed il Regolamento per gli scambi trasfrontalieri di energia elettrica [15].

2. – VICENDE SIGNIFICATIVE.

Nel periodo su cui si riferisce, la Società è stata interessata da accadimenti di varia natura i più rilevanti dei quali meritano preliminare menzione.

2.1 – APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

In conseguenza della riforma della disciplina delle società di capitali, approvata con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (in vigore dal 1 gennaio 2004), nonché delle modifiche apportate dalla legge "finanziaria 2004" alla normativa in tema di privatizzazioni, l'Assemblea straordinaria del 21 maggio 2004 ha approvato il nuovo statuto di "ENEL S.p.A" che si compone di 30 articoli e contiene alcune significative modifiche [16] tra cui, ad esempio: la

[15] Nelle *direttive* energia elettrica e gas si prevede un doppio livello di definizione delle tariffe (il primo di competenza del Regolatore, il secondo di competenza del Governo), a discrezione degli Stati membri.
Nella direttiva energia elettrica si prevede di introdurre il "*labelling*", vale a dire l'obbligo per gli operatori di indicare il *mix* delle fonti di produzione nelle comunicazioni ai consumatori.
Nel Regolamento per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica è stata introdotta una disposizione per la risoluzione delle congestioni non compatibile con l'attuale normativa italiana che riserva ai clienti energivori parte delle capacità di interconnessione.

[16] Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:
- art. 2.1, nel quale viene soppresso l'indirizzo della sede legale (nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2328, comma 2, n. 2 cod. civ. e dall'art. 111-*ter* disp. trans. al cod. civ.);
- l'art 5.2, nel quale si è inteso formalizzare il principio della necessaria nominatività dei titoli azionari, in conformità all' art. 74 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e nel rispetto dell'art. 2354, comma 1, cod. civ.;
- l'art. 6.2, nel quale i "poteri speciali" (c.d. "*golden share*") riservati al Ministro dell'Economia e delle Finanze vengono riformulati in base alle modifiche introdotte dall'art. 4, comma 227, della Legge Finanziaria 2004;

necessaria nominatività dei titoli azionari, i limiti al diritto di recesso dei soci, i poteri degli amministratori di deliberare l'emissione di obbligazioni, la clausola del "voto di lista" per la nomina del collegio sindacale, ecc.

Con delibera assunta il 21 ottobre 2004, allo statuto sono state introdotte le modifiche necessarie a seguito del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 17.9.2004, che riformula il contenuto della clausola concernente i "poteri speciali" (c.d. *golden share*) riservati al Ministro in *Enel S.p.A.*

2.2 - ULTERIORE COLLOCAMENTO DI QUOTE DEL PACCHETTO AZIONARIO.

Dopo la prima collocazione (novembre 1999) del *31,74%* del capitale sociale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ceduto (29 ottobre 2003) altri 400 milioni di azioni *Enel* - corrispondenti al *6,6%* del capitale stesso - con l'obiettivo di promuoverne il successivo collocamento presso altri investitori istituzionali. Il prezzo unitario d'acquisto per azione è risultato pari a 5,43 euro (con un premio dello *0,33%* rispetto al prezzo di riferimento, pari a 5,41 euro); i titoli sono stati collocati in due *tranche* - di cui la prima (303 milioni di azioni) al prezzo di 5,42 euro e la seconda (per i residui 97 milioni di azioni) al prezzo di 5,37 euro - presso investitori istituzionali, italiani e specialmente esteri (con significativa presenza e crescita dei "fondi etici": circa il *16%* del capitale, a fine 2003), la cui componente è complessivamente lievitata.

La quota detenuta dall'azionista pubblico di maggioranza era, così, scesa a poco meno del *61%* del capitale sociale.

- l'art. 7.2, nel quale il diritto di recesso dei soci viene limitato da apposita clausola che ne esclude l'esercizio nei casi di proroga del termine di durata della Società ovvero di introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, come consentito dall'art. 2437, comma 2, c.c.;
- l'art. 8.1, che conferisce espressamente agli amministratori il potere di deliberare l'emissione delle obbligazioni diverse da quelle convertibili, per la cui emissione la competenza rimane invece dell'assemblea ai sensi dell'art. 2420 *bis* c.c.;
- l'art. 10.1, che disciplina l'intervento in assemblea prevedendo che la relativa legittimazione spetti solamente agli azionisti che abbiano depositato le azioni almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e non le abbiano ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo;
- l'art. 14.1, nel quale si specifica che l'amministratore senza diritto di voto eventualmente nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (d'intesa con il Ministro delle Attività Produttive) in forza dell'art. 6.2, lett. d) dello Statuto non è computato nel numero minimo di 3 ed in quello massimo di 9 amministratori eletti dall'assemblea;
- l'art. 16, nel quale viene eliminata la possibilità che l'assemblea sia chiamata a deliberare – in caso di mancato funzionamento del consiglio di amministrazione – su argomenti attinenti alla gestione sociale;
- l'art. 20.2, nel quale viene attribuita al consiglio di amministrazione la competenza – altrimenti spettante all'assemblea – ad adottare specifiche deliberazioni, al fine di snellire i processi decisionali nelle materie indicate nell'art. 2365, comma 2, c.c.;
- l'art. 20.3, che riformula la disciplina dei flussi informativi a cadenza trimestrale dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale circa l'attività svolta, il generale andamento della gestione e le operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate;
- l'art. 23, che rimette la determinazione della remunerazione del presidente del consiglio di amministrazione (in quanto amministratore investito di particolari cariche) allo stesso organo gestorio, sentito il parere del collegio sindacale;
- l'art. 25.2, che riformula la clausola del "voto di lista" per la nomina del collegio sindacale, al fine di tenere conto della soppressione del "potere speciale" del Ministro dell'Economia e delle Finanze di nominare 1 sindaco effettivo, destinato a rivestire automaticamente la carica di presidente del collegio stesso. La nuova clausola prevede che 2 sindaci effettivi (tra cui viene individuato il presidente) ed 1 sindaco supplente vengono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, mentre il restante sindaco effettivo ed il restante sindaco supplente continuano ad essere riservati alle liste di minoranza;
- l'art. 25.4, che introduce la possibilità per il collegio sindacale di svolgere le proprie riunioni mediante mezzi di telecomunicazione;

Successivamente, con lettera dell'11 dicembre 2003, lo stesso Ministero ha reso noto di avere disposto il trasferimento di 627.528.282 delle proprie azioni *Enel* (circa il *10,35%* del capitale) in favore della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; in conseguenza di ciò, dal 12 dicembre 2003, la quota di partecipazione dell'azionista di maggioranza è scesa al *50,628%* mentre la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è divenuta il secondo azionista.

Dal 18 al 22 ottobre 2004, previo nulla osta rilasciato dalla CONSOB, ha avuto luogo l'operazione di **collocamento della 3^ "tranche"** di azioni *Enel* da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze: in base a dati forniti dalla Società, la O.P.V. – preceduta da ampia diffusione sul piano della comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni - ha avuto assai favorevole accoglienza da parte degli investitori, sia istituzionali [17] che privati, anche all'estero, essendo state allocate 1,15 miliardi di azioni (pari al valore di 7,6 miliardi di euro) al prezzo di euro *6,64* per ciascuna azione.

Di conseguenza, la percentuale di possesso di azioni *Enel* del Ministero dell'Economia e delle Finanze si è, ora, ridotta al *31,4%.*

Per completezza, in argomento, si rammenta che l'Assemblea del 24 maggio 2002 aveva deliberato di autorizzare il Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ., ad acquistare fino ad un massimo di 155 milioni di azioni *Enel* (pari a circa il *2,55%* del capitale sociale): la delibera non ha, tuttavia, avuto seguito essendo scaduto il termine (18 mesi) per esercitare detto acquisto.

2.3 – VICENDA "ENELPOWER" [18].

La vicenda relativa a taluni contratti di fornitura, conclusi da *Enelpower* con alcune società, in particolare con SIEMENS ed ALSTOM – che ha avuto ampia eco sulla stampa, anche internazionale – ha preso le mosse dal procedimento penale n. 2460/03 (tuttora in corso di svolgimento) avviato dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti dell'ex amministratore delegato di detta Società nonché di altri indagati per i reati di cui agli articoli 2 (dichiarazione fraudolente, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ai fini di evadere le imposte) e 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni

[17] Nella misura del *24%* per l'Italia, del *30%* per U.K., del *18%* per U.S.A., del *19%* per il resto d'Europa (ROE) e del *9%* per il resto del mondo (ROW).

[18] Si tratta di società costituita nel giugno 1999, avente sede principale a Milano, che ha ricevuto in conferimento dall'*ENEL S.p.A.*, nel dicembre 1999, il ramo aziendale della struttura di ingegneria e costruzioni (SIN). ENELPOWER opera non solo sul mercato c.d. *captive* ma anche esterno, in Italia e all'estero, con l'obiettivo primario di acquisire contratti EPC ("*engineering, procurement & construction*") per la realizzazione di impianti di produzione e trasmissione di energia elettrica.

Come si legge nel verbale del C.d.A. dell'*Enel S.p.A.* in data 12 novembre 2002 "*Enelpower, negli esercizi dal 2000 al 2002, ha più che triplicato i propri ricavi, per effetto di un'intensa campagna di acquisizione di commesse e la società dispone, ad oggi, di un portafoglio ordini ("backlog") di circa 3,6 miliardi di Euro, di cui circa il 25% per commesse estere*".

inesistenti, per consentire l'evasione di imposte) del d.lgs. n. 74/2000 nonché degli articoli 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e 322 *bis* c.p. (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione).

Oggetto principale dell'indagine é l'acquisto di turbine dalla SIEMENS, effettuati nel 2001 a prezzi che risulterebbero sensibilmente maggiorati rispetto al precedente analogo ordinativo del 2000. Per i contratti con la ALSTOM si tratterebbe, invece, di commesse assegnate ad *Enelpower* per la realizzazione di linee di trasmissione in Brasile.

Nell'ambito del procedimento stesso risultavano indagati anche l'ex direttore operativo (uscito, nel frattempo, dal Gruppo) ed un dirigente, ancora in servizio, peraltro, non in posizione di rilievo (verbale C.d.A. dell'*Enel S.p.A.* dell'11.3.2003); inoltre, venivano disposti dalla stessa Procura della Repubblica sequestri di documenti e perquisizioni.

Ad *Enelpower* fu notificato, il 5 marzo 2003, un avviso di garanzia essendo "*sottoposta ad indagine per responsabilità amministrativa prevista dall'art. 25 d. lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati di cui agli artt. 2621 c.c. e 322 bis c.p.*"[19]; la predetta Società si é costituita quale "persona offesa" riservandosi le eventuali iniziative giudiziarie, a tutela degli interessi del Gruppo, sulla base delle risultanze delle indagini di cui, per quanto consta, non si hanno ulteriori notizie oltre la proroga notificata dal Gip in data 14 ottobre 2003.

In prosieguo, con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 5 giugno 2003, è stato disposto l'arresto del predetto amministratore delegato e dell'ex direttore operativo della stessa Società, con la contestazione dei reati sia di associazione per delinquere (art. 416 c.p.: nella specie, per distrarre fondi della soc. *Enelpower* e per richiedere illecite erogazioni di denaro ai fornitori) sia di corruzione aggravata per atti contrari ai doveri d'ufficio (artt. 110,112, 319 e 319 *bis*: in particolare, per favorire l'assegnazione di forniture o la scelta di contraenti, ricevendo ingenti somme di denaro e avendo distratto fondi da *Enelpower*) da loro compiuti non solo nei confronti di *Enelpower* ma anche dell'azionista *Enel S.p.A.* In sede di riesame, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., il Tribunale della libertà dei Milano ha respinto le richieste di revoca delle misure di custodia cautelare in carcere, avanzate dagli arrestati, riconoscendo – tra l'altro – il supporto fornito dalla Società alle indagini e la corretta notazione riportata in bilancio sul procedimento penale in corso.

A seguito dei fatti esposti nell'articolo pubblicato il 16 luglio 2003 dal *Financial Times* (in cui si faceva riferimento al presunto coinvolgimento della Soc. SIEMENS nell'ambito dell'inchiesta in questione), è intervenuto un ulteriore episodio essendo stato arrestato un altro dirigente della *Enelpower*, in servizio a Roma: circostanza che ha reso necessarie nuove perquisizioni della Guardia di Finanza e sequestro di copiosa documentazione.

Con ordinanza n. 950/03 del 28 aprile 2004 ed ordinanza integrativa del 5 maggio 2004, il GIP di Milano ha applicato nei confronti della SIEMENS la misura interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., per il periodo di un anno, "*alla sola attività della società che riguarda la fornitura di turbine a gas*", salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio.

[19] L'art. 25 si riferisce ai reati di concussione e corruzione.